



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA  
Giuristi e istituzioni tra Europa e America

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/IV**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA**  
**Giuristi e istituzioni tra Europa e America**

**a cura di  
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press  
2014**

# Società multietnica, dialogo interreligioso e integrazione sociale

di Tiziana Di Iorio

## 1. *Flussi migratori, cultura e religione*

Il crescente incremento dei flussi migratori – nel trasformare la società italiana in uno scenario assai variegato – sia sotto il profilo socio-culturale, sia sotto il profilo religioso, induce alla riorganizzazione degli assetti normativi dell'intero ordinamento. Ciò che, in particolare, s'impone è la ridefinizione delle identità soggettive in considerazione delle istanze provenienti dalle differenti culture<sup>1</sup>, in uno spirito di accoglienza e solidarietà. Se, in tal guisa, il multiculturalismo<sup>2</sup> deve condurre all'interculturalismo<sup>3</sup>, vale a dire a una società dove le singole identità culturali non si giustappongano ma siano ragione stessa di condivisione e, finanche, preziosa opportunità di biunivoco arricchimento, la sfida principale attiene al riconoscimento della dignità dell'altro senza confusione e/o rinuncia alla propria originalità, nella compartecipazione a principi e valori comuni.

Nella delineata dinamica, le molteplici petizioni provenienti da patrimoni culturali, regole e costumi diversi, devono trovare il giusto accoglimento attraverso efficaci e adeguati modelli d'integrazione. L'obiettivo s'incarna, in particolare, nella creazione delle condizioni necessarie per garantire, a tutti quelli che vivono nel territorio italiano, pari opportunità nei diversi settori della vita sociale, nell'assoluta esclusione di qualunque gerarchia tra gruppi etnici e nel

<sup>1</sup> Per uno studio sulla particolare questione v., per tutti: *Significato e dignità dell'uomo nel confronto interculturale*, a cura di C. Cunegato, Y. D'Autilia, M. Di Cintio, Roma 2013.

<sup>2</sup> Sottolinea la differenza tra multiculturalità e multiculturalismo P. Consorti, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturalale*, in *Intercultura, nuovi razzismi e migrazioni*, a cura di I. Possenti, Pisa 2009, p. 103. Sul tema v., per tutti: *Multiculturalismo e politiche migratorie*, a cura di G. Scidà, numero monografico «Sociologia e politiche sociali», 3 (2000); M.L. Lanzillo, *Il multiculturalismo*, Roma-Bari 2005.

<sup>3</sup> M. Ricca, nel precisare il significato del termine "interculturale", afferma che sotto il profilo descrittivo esso «indica l'inevitabilità di una relativizzazione dei fattori culturali nel dar vita alle relazioni sociali», mentre sotto il profilo prescrittivo «viene utilizzato per indicare la creazione di un codice organico di comunicazione e di azione pratica per la gestione delle relazioni tra soggetti di diversa appartenenza culturale» (*Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari 2008, pp. 8-9).

disconoscimento di qualsiasi forma di discriminazione, di emarginazione e di rifiuto. Si tratta di gestire il conflitto tra culture mediante l'approccio d'incontro/confronto con l'altro e, conseguentemente, di attenzione e riguardo dei diversi saperi, nell'individuazione di precetti giuridici che non considerino le differenze soltanto sotto il profilo della sicurezza dei cittadini ma, anche e soprattutto, in un'ottica d'inclusione per una più efficace attuazione dei diritti umani. La stringente e irrinunciabile urgenza di tutelare gli anzidetti diritti non deve essere, in sostanza, sopraffatta dal meticoloso esame delle molteplici culture e dai potenziali rischi connessi alle correlate inconciliabilità.

Né sfugge come l'identità spirituale assuma particolare rilievo nella gestione dei conflitti<sup>4</sup>. Il fattore religioso – nel costituire l'indissolubile legame con le proprie origini – si annovera, infatti, tra le principali cause di scontri, persino ferventi e intollerabili, nel difficile e complesso percorso aggregativo. Si tratta di un'irrinunciabile dimensione della specificità individuale che, troppe volte, induce alla negazione delle altrui convinzioni fideistiche in un atteggiamento di rifiuto, non solo della "diversità" ma, anche delle norme giuridiche e delle regole sociali con essa incompatibili.

La questione religiosa, pertanto, appalesandosi inevitabilmente nel corso del tempo, impone la dovuta considerazione nella ridefinizione delle identità, in una prospettiva di libertà e rispetto del diritto di ogni uomo di avere una propria fede religiosa o di non averla, di praticarla o non, di diffonderla e/o cambiarla e, ancora, di aggregarsi in organizzazioni confessionali. Se la libertà religiosa costituisce, del resto, un principio base di tutti gli ordinamenti democratici, al quale la normativa italiana – pur in una concezione di Stato laico – riconosce un ruolo positivo nella vita collettiva, nemmeno può trascurarsi l'importanza che assume il dialogo tra le diverse identità religiose<sup>5</sup>.

La Conferenza dei Ministri dell'Interno dell'Unione europea ha posto al centro dei suoi lavori il dialogo interreligioso proponendo l'elaborazione di una carta europea del dialogo interreligioso e della coesione sociale<sup>6</sup>. Ne è seguita, in Italia, l'istituzione di un primo tavolo di confronto, denominato «Consulta dell'Islam italiano»<sup>7</sup>, volto a offrire suggerimenti sulle problematiche d'integra-

<sup>4</sup> Gestione del conflitto «significa in buona sostanza saperlo trasformare. Trasformare vuol dire privarlo della carica distruttiva» (P. Consorti, «Hanno ragione tutti!». *Profili di gestione dei conflitti interculturali ed interreligiosi*, in P. Consorti, A. Valdambrini, *Gestire i conflitti interculturali ed interreligiosi. Approcci a confronto*, Pisa 2009, p. 12).

<sup>5</sup> Sottolinea che il dialogo religioso presuppone l'abbattimento degli ostacoli che non lo rendono possibile in un approccio relazionale E. Coccia, *Per un dialogo tra le religioni*, Roma 2013.

<sup>6</sup> Cfr. la *Dichiarazione sul dialogo interreligioso e sulla coesione sociale* adottata dal Consiglio dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea il 12 dicembre 2003: <[www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala\\_stamp/parole/notizie/europa/notizia\\_18926.html](http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stamp/parole/notizie/europa/notizia_18926.html)>.

<sup>7</sup> Cfr. D.M. 10 settembre 2005, *Istituzione presso il Ministero dell'Interno della Consulta per l'Islam italiano*, in G.U., 26 novembre 2005, n. 250. Critica lo strumento della Consulta P. Consorti, per il quale tale scelta deriva dall'insufficienza del modello bilaterale basato sulle intese e dalla preoccupazione di «favorire e controllare la dinamica del raccordo intraslamico, potendolo così guidare nella direzione auspicata dal governo» (*Nuovi razzismi e diritto interculturale* cit., pp. 113-114).

zione dei mussulmani viventi nel Paese e a consolidare valori condivisi, in armonia con i principi dell'ordinamento<sup>8</sup>. Ciò posto, le peculiari problematiche connesse alla multiculturalità e il correlato intento di riassumere ed esplicitare i principi fondamentali del nostro ordinamento – sia nei confronti dei cittadini italiani, sia con riferimento agli immigrati – hanno indotto alla successiva apertura del dibattito ad altre comunità religiose presenti nel territorio ed all'istituzione di un Comitato scientifico<sup>9</sup> per l'elaborazione della «Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione», il cui carattere programmatico per l'azione del Ministero dell'Interno<sup>10</sup> è stato evidenziato nella stessa nota di accompagnamento del testo definitivo<sup>11</sup>.

## 2. Primi passi nel percorso di inclusione sociale alla luce della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione

La «Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione»<sup>12</sup> costituisce uno

<sup>8</sup> Afferma che i principi e diritti costituzionalmente garantiti «svelano, secondo una generale "precomprensione", l'identità (culturale) dello Stato, i suoi valori, in una parola la sua idea di "Giustizia"» V. Baldini, *Diritto, pluralismo culturale, costituzione. La prospettiva storico-filosofica quale "precomprensione" per l'interpretazione dei "valori" costituzionali*, in «www.dirittofondamentali.it», 2012, 1, p. 4.

<sup>9</sup> Al Consiglio scientifico – istituito con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 ottobre 2006 – è stato attribuito il compito di «elaborare, proporre e promuovere le più opportune iniziative per la conoscenza e la diffusione della *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione* nella società italiana e nel mondo dell'immigrazione; elaborare e predisporre ulteriori documenti che, in coerenza con la *Carta*, costituiscano strumento di orientamento per l'integrazione degli immigrati in diversi settori della vita sociale; ricercare e studiare, anche sulla base dell'esperienza di altri Paesi europei, forme e modalità che agevolino l'armonica convivenza delle comunità degli immigrati e religiose nella società italiana, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della repubblica» (*Scheda informativa sulla Consulta dell'Islam italiano e sulla Carta dei Valori*, a cura di N. Ziliotto, in «Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale», disponibile in <www.juragentium.org/topics/islam/it/consulta.htm#>).

<sup>10</sup> Dal 10 marzo 2012 è entrato in vigore un nuovo criterio previsto – per lo straniero che chiede il permesso di soggiorno – dall'Accordo d'integrazione, ai sensi dell'art. 4 bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs 286/1998) e relativo regolamento D.P.R. del 14 settembre 2011 n. 179 in G.U., 11 novembre 2011 n. 263. V. *infra* § 2.

<sup>11</sup> Tale documento è stato approvato con Decreto del 23 aprile 2007, in G.U., 15 giugno 2007, n. 137. Per approfondimenti v.: <www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto\_carta\_valori/index.html> e la scheda editoriale su *Le iniziative relative alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*, in <www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala\_stamp/prefetture/\_carta\_dei\_valori\_prefetture/0891\_2007\_12\_17\_diario\_iniziativa\_carta\_valori.html>.

<sup>12</sup> La Carta dei valori si compone di sette sezioni nelle quali si sottolineano i principi che segnano la tradizione culturale ed i valori fondamentali che sono alla base dell'ordinamento italiano. In particolare, nel ribadire il rispetto della dignità umana e dell'uguaglianza tra cittadini e immigrati, si enucleano una serie di diritti-doveri tra i quali quelli attinenti ai diritti sociali, al diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla famiglia ed alle nuove generazioni, alla laicità ed alla libertà religiosa in un percorso teso alla promozione della pace, dei diritti umani e dei principi di democrazia. Per uno studio sulla relazione tra Costituzione e Carta dei Valori v. tra gli altri: A. Bordi, *La Costituzione italiana informa i principi della Carta dei Valori*, in «Amministrazione civile», 2007, pp. 32 sgg.; C. Cardia, *Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione*, in «Quaderni di giustizia», 2008, pp. 125-142; il testo è pubblicato anche in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica» <www.statoeChiese.it>, dicembre 2008, pp. 1-17; E. Cheli,

strumento di raccordo e di orientamento<sup>13</sup> per le questioni concernenti l'immigrazione<sup>14</sup>, alla cui realizzazione hanno contribuito rappresentanti di diverse comunità religiose presenti in Italia<sup>15</sup>. Essa è stata enucleata sulla base della Carta costituzionale e delle principali Convenzioni internazionali ed europee, tratteggiando un apprezzabile impegno dello Stato italiano nel difficile e complesso cammino d'integrazione<sup>16</sup>.

Nell'attuale metamorfosi socio-culturale, provocata dalla migrazione di varie etnie, l'anzidetta Carta è stata indirizzata alla più agevole costruzione di un comune tessuto valoriale nel quale, i differenti patrimoni e le diverse esigenze confessionali, confluiscono all'arricchimento di un unico e più ampio concetto di uguaglianza. Si tratta dell'individuazione di valori partecipati, finalizzata a favorire l'eufonica coesistenza tra i variegati gruppi fideistici, nella configurazione di uno Stato che mette al primo posto la "persona" in quanto tale.

Senonché, proprio perché la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione riproduce principi e valori costituzionali, essa ha suscitato molteplici

*Dalla Costituzione alla Carta dei valori*, in *Dalla Costituzione alla Carta dei Valori. Esperienze didattiche laboratoriali*, a cura di F.P. Firrao, A. Moreni, C. Picchi, Firenze 2009, pp. 9-14; N. Colaiani, *Una Carta post-costituzionale? (A proposito di una recente iniziativa in tema di integrazione dei migranti)*, in «Questione giustizia», 2007, pp. 637-645.

<sup>13</sup> Per ciò che attiene al profilo giuridico il Decreto del Ministro dell'Interno del 23 aprile 2007 precisa: «il Ministro dell'Interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni, si ispira alla *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*, orientando le relazioni con le comunità degli immigrati e religiose al comune rispetto dei principi della Carta dei valori, nella prospettiva dell'integrazione e della coesione sociale». In particolare il documento in questione svolge «un ruolo di orientamento e di indirizzo dell'azione del Ministero dell'Interno nell'ambito dell'immigrazione e del ruolo delle comunità religiose» (*Carta dei valori della cittadinanza e dell'immigrazione, Introduzione*, commento a cura di C. Cardia, in <[www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0839\\_2007\\_07\\_10\\_Breve\\_commento\\_alla\\_Carta\\_dei\\_valori\\_def.pdf+cardia+carta+dei+valori+introduzione&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it](http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0839_2007_07_10_Breve_commento_alla_Carta_dei_valori_def.pdf+cardia+carta+dei+valori+introduzione&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it)>, p. 4). Per V. Baldini alla *Carta dei Valori* «è stata accordato un profilo giuridico tutto sommato abbastanza modesto» (*Diritto, pluralismo culturale, costituzione* cit., p. 8). N. Colaiani sostiene che tale documento «aspira ad avere una valenza giuridica, sia pure in senso lato, tanto per la pubblica amministrazione quanto per i cittadini (immigrati)» ed attribuisce alla Carta «il valore di una proposta di contratto per adesione, rispetto alla quale l'autonomia confessionale, o comunque contrattuale della comunità, si risolve esclusivamente nella libertà di concludere o di non concludere alle condizioni date» (*Alla ricerca di una politica del diritto sui rapporti con l'Islam (Carta dei valori e Dichiarazione d'intenti)*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica» <[www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)>, gennaio 2009, rispettivamente pp. 5-6 e p. 2).

<sup>14</sup> Lo Stato italiano è stato tra i primi Paesi ad elaborare uno strumento atto a favorire il processo di integrazione degli immigrati. Un primo passo, in tal senso, è stato fatto dalla Francia con il "Contrat d'accueil" nella prospettiva di concedere la cittadinanza dopo un preciso percorso teso all'integrazione degli immigrati.

<sup>15</sup> Il predetto Consiglio – presieduto dal Prof. Carlo Cardia – ha proceduto alla consultazione di numerosi esponenti di associazioni e organizzazione operanti nel campo dell'immigrazione, delle comunità religiose maggiormente presenti nel territorio, nonché, dei rappresentanti della Consulta per l'Islam italiano presso il Ministero dell'Interno.

<sup>16</sup> «In realtà l'obiettivo di studio e di integrazione rimane ancora l'Islam italiano» afferma Colaiani, *Una Carta post-costituzionale?* cit., p. 1. Tale considerazione deriverebbe dal contenuto di alcune norme «mirate», dalla «qualità specifica di esperti di Islam propria di ben quattro dei cinque componenti il comitato», nonché «dall'occasione dell'iniziativa» promossa a seguito di alcune vicende che hanno coinvolto «esponenti pubblici e fedeli islamici» (*ibidem*).

perplexità, reputandosi inopportuna e insidiosa la “reiscrizione” degli stessi in un altro documento sia «perché nel traslocarli dalla Carta costituzionale ad un'altra Carta se ne può perdere qualche pezzo, impoverendoli se non proprio frantumandoli»<sup>17</sup>, sia perché «accostandoli – esse che naturalmente non hanno fattispecie – in concreto ad una fattispecie determinata, li si circoscrive, li si definisce, li si rende esclusivi (...) insomma li si trasforma in regole, da principi che erano»<sup>18</sup>. Perciò, «continuando (...) a presentarli come valori e mischiandoli tuttavia con precetti concreti, di portata limitata, si elevano queste regole a valori costituzionali: il che cospira verso l'annullamento della distinzione tra principi e regole, cioè tra Costituzione e legge»<sup>19</sup>. Ma, «se basta la Costituzione, allora sono inutili le Carte internazionali sui diritti umani, le Convenzioni sui diritti civili e sociali, sulla non discriminazione della donna, e tante altre leggi e documenti che approfondiscono e specificano i principi costituzionali»<sup>20</sup>.

La Carta dei valori, invero, si configura come strumento di raccordo che assurge, principalmente, a finalità chiarificatrici per l'immigrato. Esso, nel riprodurre con termini semplici principi e valori della società d'accoglienza, favorisce lo sviluppo di una più assennata partecipazione al tortuoso e complesso percorso d'integrazione di chi si trova nel Paese. Sì che, la lodevole finalità del documento – indirizzato al coinvolgimento delle comunità religiose nella costruzione di una società coesa e integrata – incarna un eloquente messaggio, la mano tesa verso la soluzione condivisa dei problemi che la multiculturalità comporta in una prospettiva di dialogo, di scambio e di apertura all'accoglienza della “diversità”. Perciò esso va accolto con plauso, benché i principi cardine della Costituzione non richiedano condivisione alcuna, essendo *ex se* vincolanti per quanti vivono in Italia. Né la mancata adesione a siffatto strumento esonera dall'osservanza dei medesimi valori-principi costituzionali. L'anzidetta Carta effigia, in sostanza, la bussola che orienta chi intende stabilir-

<sup>17</sup> Colaiani, *Una Carta post costituzionale?* cit., p. 3. In particolare, riscrivendosi i valori di cui alla Costituzione italiana negli articoli della Carta, non predisponendo un mero rinvio ad esse, «i principi costituzionali si riducono solo a base di numerose asserzioni ed esemplificazioni. Operazione quant'altra mai pericolosa quando si è alle prese con principi costituzionali» (*ibidem*, p. 2). *Contra* C. Cardia, per il quale la Carta dei valori ha confermato «il significato più autentico della Carta costituzionale» che, peraltro, «ha saputo (...) proiettarsi nel futuro» riuscendo a dare risposte «a problemi che all'epoca non erano prevedibili» (*Carta dei valori e multiculturalità* cit., p. 2). In senso critico si è espresso anche P. Consorti per il quale la Carta si appalesa come «fattore scriminante» per chi non vi aderisce (*Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturali*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica» <[www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)>, ottobre 2009, p. 17).

<sup>18</sup> Colaiani, *Una Carta post costituzionale?* cit., p. 3.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Cardia, *Carta dei valori e multiculturalità* cit., p. 4. In particolare l'A. sostiene che il considerare inutile la Carta dei Valori per il suo contenuto che ripropone valori già vigenti nel nostro ordinamento «nasconde (...) una posizione agnostica e immobilistica per la quale ognuno può dire e fare ciò che vuole, perché ogni opinione è legittima. Perché è vero che la nostra Costituzione è tra le più belle del mondo, ma tutti la invocano per giustificare gli orientamenti più diversi» (*Presentazione della Carta dei Valori*, in <[www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0853\\_PONTIFICIO\\_ISTITUTO\\_DI\\_STUDI\\_ARABI\\_E\\_D.pdf](http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0853_PONTIFICIO_ISTITUTO_DI_STUDI_ARABI_E_D.pdf)>, p. 1).

si nel territorio dello Stato e farne parte integrante, nella preoccupazione di salvaguardare, da un lato, gli imprescindibili valori del popolo italiano, dall'altro, le istanze dei nuovi interlocutori. E, se nemmeno le azioni del Ministero dell'Interno necessitano di essere orientate da un documento che enuncia i principi già posti a fondamento, non solo del nostro ordinamento ma, finanche, di quello internazionale, ciò che rileva è l'obiettivo fondamentale di un progetto unico nella ridefinizione delle identità.

La Carta dei Valori ha già dato un indicativo esito con la *Dichiarazione d'intenti per la federazione dell'Islam italiano*<sup>21</sup> – elaborata in prospettiva di un'aggregazione federativa islamica, moderata e pluralista – con cui si è riconosciuta sia la necessità di «parlare con voce unitaria e proporre le esigenze dei musulmani allo Stato e alle Istituzioni»<sup>22</sup>, sia l'esigenza di negare qualsiasi forma di fondamentalismo ed intolleranza. Se, in tal guisa, l'anzidetta Carta è posta «al centro delle relazioni tra lo Stato e le comunità dell'immigrazione»<sup>23</sup>, alla sua divulgazione ed osservanza ha recentemente contribuito l'Accordo di integrazione – emanato ai sensi dell'art. 4 bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs 286/1998) e relativo regolamento di cui al D.P.R. 179/2011, in vigore dal 10 marzo 2012<sup>24</sup> – sì che, il cittadino non comunitario che inoltra richiesta di soggiorno, deve dichiarare di aderirvi e di rispettarne i principi.

### 3. *Dignità umana e dialogo interreligioso: presupposti essenziali del processo d'integrazione*

La soluzione delle questioni inerenti all'immigrazione non può prescindere dal rigoroso rispetto della dignità umana e dei fondamentali diritti di ciascun individuo. Perciò la libertà religiosa – spesso minata dalla diversità culturale dei migranti – è stata oggetto di particolare considerazione nella Carta dei Valori. Essa ne ha ribadito l'attuazione attraverso l'esplicito divieto di discriminazione nella vita sociale per ragioni fideistiche<sup>25</sup>, nella proibizione di violazione dei principi di libertà e dei diritti della persona «nel nome di alcuna religione»<sup>26</sup>, come pure, nella inibizione di ogni forma di violenza o istigazione alla violenza comunque motivata dal proprio credo<sup>27</sup>. Tali enunciazioni appaiono particolarmente eloquenti se si considera che molti conflitti sociali e giudiziari sono stati generati dalle anzidette questioni. Sì che, la libertà religiosa – individuale e collettiva –

<sup>21</sup> Il testo è stato sottoscritto il 13 marzo 2008.

<sup>22</sup> Dichiarazione d'intenti per la Federazione dell'Islam italiano, in <www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0679\_DICHIARAZIONE\_DI\_INTENTI.pdf>, p. 1.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> L'obiettivo è di offrire agli immigrati uno strumento concreto nel percorso di integrazione sulla base della conoscenza della lingua, della cultura e dei principi civici italiani.

<sup>25</sup> Cfr. art. 20.

<sup>26</sup> Art. 22.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

è riaffermata come diritto di ogni persona – cittadino o straniero – e finanche delle comunità religiose<sup>28</sup>, nel contestuale riconoscimento del contributo positivo che le religioni recano alla collettività e nell'irrepressibile intento di «valorizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse»<sup>29</sup>.

A ben riflettere, il diritto di avere una fede religiosa o di non averla, il diritto di essere praticante o non praticante, il diritto di diffondere il proprio credo convincendo altri e/o di cambiarlo, nonché il diritto di unirsi in organizzazioni confessionali, nella piena libertà di culto e nell'adempimento di prescrizioni fideistiche che non contrastino «con le norme penali e con i diritti degli altri»<sup>30</sup>, inevitabilmente si correlano all'esigenza di favorire – pur in uno Stato laico – il dialogo interreligioso «per far crescere il rispetto della dignità umana, e contribuire al superamento di pregiudizi e intolleranza»<sup>31</sup>. In tal guisa, se l'apprezzamento delle convinzioni religiose di tutti costituisce la piattaforma da cui partire, i differenti orientamenti fideistici non possono rappresentare fattore di divisione umana<sup>32</sup>, né i relativi segni e simboli religiosi possono essere considerati offensivi per alcuno<sup>33</sup>. E, se le «forme di vestiario che coprono il volto»<sup>34</sup> sono state reputate inaccettabili, è soltanto perché esse – nell'impedire il riconoscimento della persona – ostacolano i rapporti con gli altri, coinvolgendo finanche questioni di sicurezza: nulla a che fare con il misconoscimento del diritto di libertà religiosa e di coscienza.

Né si può ignorare la ripercussione del fenomeno religioso sulle questioni familiari. Il concetto di famiglia monogamica – come società naturale fondata sul matrimonio e sull'uguaglianza tra diritti e doveri dei coniugi – non sempre è condiviso da chi proviene da realtà sociali – profondamente differenti nelle convinzioni religiose, negli usi e nei costumi – in cui il sistema tradizionale si radica nella poligamia e/o nei matrimoni concordati – persino tra bambini in tenera età – e nella totale egemonia nei confronti delle donne e dei figli. Talune comunità straniere/religiose, in particolare, a causa di rigorose tradizioni fideistiche, negano il diritto dei propri familiari di cambiare religione, non riconoscono la parità delle donne, né ammettono il diritto del minore di auto-

<sup>28</sup> Cfr. art. 20.

<sup>29</sup> Cfr. art. 21.

<sup>30</sup> Cfr. art. 23.

<sup>31</sup> Art. 21.

<sup>32</sup> Cfr. art. 25.

<sup>33</sup> La questione dei simboli religiosi ha generato diversi conflitti per la ritenuta offesa nei confronti dei non religiosi e degli appartenenti alle altre concezioni fideistiche. In dottrina sul particolare tema v., per tutti: *Simboli religiosi e pratiche religiose nell'Italia multiculturale*, a cura di A. De Oto, Roma 2010; *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, a cura di M. Parisi, Napoli 2006 (Quaderni degli Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Molise, 5); C. Cardia, *Il simbolo religioso e culturale*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica» <www.statoeChiese.it>, luglio 2012, pp. 1-23.

<sup>34</sup> Art. 26. In dottrina, sul particolare tema, v., per tutti: M. Ardita, P. Niglio, *L'uso del burqa in Italia: tra esigenze di identificazione e istanze religiose*, in «Stato civile italiano», 2011, n. 2 pp. 17 sgg., n. 3 pp. 19 sgg.; C. Cardia, *Dire sì o no al burqa: una scelta di valore ineludibile*, in «Libertà civili», 2010, pp. 61 sgg.

determinarsi nella scelta del credo più confacente alla sua indole, negando totalmente i principi di libertà. Perciò, oltre alla libertà religiosa, ci si è preoccupati di rimarcare – nel percorso aggregativo intrapreso con la Carta dei valori – l’uguaglianza nella dignità e nei diritti tra uomo e donna «fuori e dentro la famiglia»<sup>35</sup>, confermando un ruolo più attivo del giovane adolescente nella formazione della sua stessa identità.

Del pari confermata l’importanza dell’educazione, «strumento necessario per la crescita delle nuove generazioni»<sup>36</sup> e principale compito della cellula familiare. Essa deve tendere allo sviluppo dell’individuale personalità della prole «che, realizzandosi anche nell’incontro con altri giovani e nella partecipazione alle attività sociali»<sup>37</sup>, deve essere basata sull’osservanza dei fondamentali diritti di libertà. La formazione di una personalità equilibrata e armonica costituisce una legittima aspettativa del minore<sup>38</sup> ed è inevitabilmente correlata al suo diritto-dovere di frequentare la scuola dell’obbligo<sup>39</sup> – a prescindere dalla provenienza etnica, culturale e/o dalle convinzioni fideistiche – in un progetto scolastico che agevolando il suo inserimento attivo nella società<sup>40</sup>, non trascuri lo sviluppo della sua persona, l’acquisizione dei diritti fondamentali, l’educazione alla legalità, le relazioni amichevoli, il rispetto nei confronti di qualsiasi forma di vita e, finanche, la condivisione degli stessi valori e la conoscenza della religione di appartenenza in una prospettiva pluralistica ed interculturale<sup>41</sup>. E, se la scuola è, in special modo, chiamata a promuovere l’integrazione tra i ragazzi e l’abbattimento dei pregiudizi in un percorso di crescita comune che escluda ogni forma di discriminazione<sup>42</sup>, l’autodeterminazione del minore ha trovato esplicita conferma nell’opzione dell’insegnamento religioso attribuita sia ai genitori – nel loro diritto di indirizzare la formazione spirituale della prole – sia al minore stesso<sup>43</sup>.

Né, nel percorso aggregativo individuato dalla Carta dei Valori, sono stati trascurati altri diritti sociali (es. al lavoro, alla salute), nell’irrinunciabile intento di superare la distinzione tra cittadini e immigrati e consentire a tutti coloro che vivono nel territorio di fruire dei medesimi diritti e soggiacere agli stessi doveri. L’adesione a tali enunciazioni ancorate ai principi e valori universali della nostra Costituzione, evidenzia l’importanza di un modello da non sottovalutare o sminuire. Ciò che, in particolare, rifugge è l’esplicitata disponibilità a comprendere più profondamente il significato di detti valori e principi – ben-

<sup>35</sup> Art. 4.

<sup>36</sup> Art. 16.

<sup>37</sup> Art. 19.

<sup>38</sup> Nella disciplina italiana il diritto all’educazione da parte del minore è consacrato sia nell’art. 30 Cost., sia nell’art. 147 c.c. siccome modificato dal d.lgs. 23 dicembre 2013 n. 154.

<sup>39</sup> In una tale prospettiva, l’art. 11 richiama «il dovere di ogni genitore, italiano o straniero, (di) sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell’obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni».

<sup>40</sup> Cfr. art. 11.

<sup>41</sup> Cfr. art. 12.

<sup>42</sup> Cfr. art. 13.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

ché, spesso, estranei alle tradizioni culturali, sociali e normative della terra d'origine degli aderenti della Carta – e, soprattutto, ad accoglierne consapevolmente gli effetti, nel correlato impegno dello Stato di promuovere e agevolare l'inserimento sociale di chi è intenzionato a vivere in Italia.

Né, d'altro canto, l'inclusione sociale degli immigrati può viaggiare su un binario parallelo rispetto a quello dei cittadini. Sì che un confronto religioso-culturale, aperto e libero, si assume essenziale e inevitabile per la creazione di una piattaforma comune da cui partire nella costruzione di una società partecipata<sup>44</sup>. L'anzidetto dialogo, infatti, nell'accogliere tutte le esperienze di cui i soggetti sono portatori, contribuisce alla reciproca comprensione e al vicendevole rispetto delle opinioni fideistiche, sollecita dinamiche di positiva convivenza e di coesione sociale ed incarna, al tempo stesso, idoneo ed efficace strumento di pace. Esso, aiuta a rinforzare i legami superando le differenze e le diffidenze, agevola la comprensione della cultura italiana in chi ne è, spesso, estraneo, facilita la conoscenza delle difficoltà connesse alla realtà di provenienza, attribuisce il giusto rilievo all'immigrato in quanto individuo, dà voce alle sue esigenze e favorisce la sua attiva partecipazione alla vita sociale, economica e culturale del Paese.

Si tratta di un punto di partenza che, pur segnando il passo ad un cammino ancora lungo ed impervio, esprime la via maestra per il superamento delle insidiose ed inaccettabili barriere dell'intolleranza e dell'inciviltà costituendo, finanche, tappa obbligata per una crescita sociale che mai potrebbe altrimenti realizzarsi.

<sup>44</sup> C. Cardia precisa come la Carta dei valori sia «fondata sulla fiducia nei valori enunciati dalla Costituzione, nei diritti della persona, sulla convinzione che valori e diritti costituzionali hanno valenza universale» (*Carta dei valori e multiculturalità* cit., p. 5).